

- (6) La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 35 000 EUR è coerente con la nuova soglia di franchigia di cui alla direttiva (UE) 2020/285.
- (7) La misura speciale resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (8) Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (9) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ⁽⁷⁾, il Granducato di Lussemburgo non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2022 e successivi.
- (10) Tenuto conto dell'incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA riducendo gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a continuare ad applicare la misura speciale.
- (11) È opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. Il limite temporale dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, e devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

